

Verbale di Subentro accordo

Addì 3 febbraio 2021, in modalità videoconferenza, si è svolto un incontro con le sottosegnate parti:

- Per la società FCF Multiservice Soc.Coop. il Sig. Tavani Fabio assistito dal Dott. Leonardo Traino;
- Per il CNCP il sig. Berardi Gianpaolo e Carlo Lodigiani;
- Per la società Cooperativa TLC Roberto De Sanctis legale rappresentante.

- **Per le Organizzazioni Sindacali:**

La Filt CGIL Seg. Naz. rappresentata dal Sig. Davide Franzosi e Maria Ippolito;
La Fit CISL Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Giorgio Ghiglione e Christian Tschigg;
La Uiltrasporti Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Massimo Ferretti e Massimiliano Feduzi;
La UGL Ferrovieri Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Francesco Zolezzi e Alessandro Di Lorenzo;
La SLM Fast Confsal Segr. Naz. rappresentata dalla Sig.ra Sabrina Mancini;
La Salpas Orsa Segr. Naz. rappresentata dal Sig. Claudio Fiorenza e Andrea Fiorenza.

Oggetto: Subentro per la gestione dei servizi relativamente APL 23/2016 RFI (ex Centostazioni), PRM Lotto 2 e ASTF Roma/Civitavecchia/Formia

Premesso che:

il consorzio CNCP è risultato aggiudicatario dei servizi di cui all'oggetto;
il Consorzio ha affidato l'esecuzione operativa dei servizi alla società Cooperativa TLC;
a seguito di diverse problematiche dell'Impresa Affidataria TLC, il Consorzio CNCP, ha deciso di affidare l'esecuzione operativa alla nuova consorziata FCF Multiservice (d'ora in avanti subentrante) con decorrenza 00:00 del giorno 4 febbraio 2021;
la subentrante ha convocato in data odierna le parti interessate per esperire le procedure di subentro nei servizi di cui in oggetto secondo quanto previsto dall'art. 16 del CCNL Mobilità / Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e s.m.i. (di seguito CCNL applicato);
la società uscente TLC ha trasmesso, alla società subentrante, gli elenchi del personale (come da allegati) che prestano servizio nelle attività di cui all'oggetto;
la "subentrante", ha ritenuto importante dover illustrare chiaramente alle OO.SS. Nazionali di categoria, i principali aspetti e alcune significative e oggettive criticità relative ai servizi in questione e precisa altresì che su alcune unità produttive oggetto del passaggio attualmente sono interessate da una riduzione di orario per effetto del contratto di solidarietà;
le OO.SS. prendono atto di quanto dichiarato dalla subentrante al precedente capoverso, riservandosi la discussione in un tavolo separato;
per quanto concerne gli elenchi del personale inviati dalla società uscente, la quale se ne assume ogni qualsivoglia responsabilità, nel prendere visione dall'elenco n.4 dell'utilizzo di alcuni "Contratti a Chiamata", le OO.SS. stigmatizzano tale comportamento e intimano il divieto a utilizzare tale forma di contratto, in quanto non contemplato dal CCNL applicato.

Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:


Al personale rientrante nell'ambito del presente accordo (come da elenco allegato) nonché a tutti i lavoratori successivamente assunti, la società cooperativa FCF applicherà il CCNL Mobilità - Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 e ss.mm.ii.

La società FCF multiservice assumerà tutti i lavoratori aventi diritto senza soluzione di continuità con contratto a tempo indeterminato, con decorrenza 4 febbraio 2021 con passaggio diretto e immediato, senza periodo di prova.

L'assunzione del lavoratore è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale sarà specificato quanto indicato all'art. 17, comma 4 del CCNL applicato.

La presente acquisizione di personale già impiegato nell'appalto non costituisce in alcun modo trasferimento di azienda o di parte di azienda, in quanto il nuovo appaltatore, soggetto già presente e operante nel settore è dotato di propria struttura organizzativa, produttiva e operativa e, pertanto, sono presenti evidenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità d'impresa, in ossequio all'art. 29 comma 3 del D.lgs. 276/2003.

I nominativi dei lavoratori, livelli, parametri d'inquadramento e le condizioni contrattuali riportate nell'elenco allegato inviato dalla società uscente, saranno oggetto di verifiche all'atto dell'assunzione al fine di garantire il pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato.



Eventuali lavoratori assenti per malattia, infortunio, maternità e altre cause ostative per le quali è prevista la conservazione del posto alla data di passaggio, saranno assunti dalla Società FCF, alle medesime condizioni economiche, normative e contrattuali così come sopra specificato, al rientro dell'evento che dovrà essere comunicato dall'Azienda uscente tempestivamente, così come previsto dal CCNL applicato.

In considerazione del fatto che il Fondo di Previdenza complementare del settore è il "Fondo EUROFER", le parti confermano la continuità della contribuzione al citato Fondo per i lavoratori che vi hanno precedentemente aderito e, per quelli che vi aderiranno, previa formale richiesta di adesione. I contributi del fondo Eurofer sono computati sugli elementi della retribuzione mensile sotto richiamati:

- a. Minimi contrattuali, di cui al punto 3 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF
- b. Super minimo individuale di cui al punto 4 dell'art. 68 del CCNL Mobilità/ area AF
- c. Aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69 del CCNL Mobilità/ area AF
- d. Indennità di funzione Quadri, di cui all'art. 71 del CCNL Mobilità/ area AF
- e. Salario professionale di cui all'art. 72 del CCNL Mobilità/ area AF

Il contributo paritetico a carico del datore di lavoro e del lavoratore associato, calcolato sugli elementi sopra individuati, è dovuto nella misura di:

- 1% a carico del lavoratore, fatta salva la possibilità di aumentare tale percentuale fino ai limiti previsti dal Fondo stesso.
- 1% a carico del datore di lavoro.


Nel caso in cui fossero state effettuate, dalla Società uscente, trattenute in buste paga ai lavoratori, a titolo di cessione del quinto o destinate ai Fondi Pensioni privati o di settore, e non ancora versate agli enti creditori, le stesse dovranno essere versate entro e non oltre 30 giorni dalla data odierna.

L'azienda uscente dovrà provvedere alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto maturate al 3 febbraio 2021, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ratei di 13[^] e 14[^] mensilità, ferie, Ex Festività, TFR, una tantum a titolo di vacanza contrattuale, accantonata dall'acquisizione dell'appalto ad oggi, nonché qualsiasi altra competenza maturata e non corrisposta.

Nel caso in cui non siano saldate le suddette competenze nei tempi e nei modi previsti dal CCNL applicato e dalle leggi in materia, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data odierna, le OO.SS. al fine di garantire e tutelare i diritti dei lavoratori, intraprenderanno tutte le iniziative del caso.


Le parti si incontreranno a livello nazionale entro e non oltre il 31 marzo 2021 al fine di monitorare l'andamento delle attività.

Per la FCF Multiservice



Per la TLC

Per il CNCP




Per la FILT CGIL




Per la FIT CISL



Per la Uiltrasporti



Per la UGI. Ferrovieri



Per la SLM Fasf Confasal



Per la Salpas ORSA

